

Riforma delle professioni

LE REGOLE BASE



Novità a tutto campo

Il regolamento approvato ieri va dall'accesso alle sanzioni, passando dalle norme di comportamento

IL LUNGO CAMMINO VERSO IL RIORDINO

1999-2000

Varato un disegno di legge
Il governo di Massimo D'Alema riparte dal parere dell'Antitrust e dalla legge Bersani, poi quello di Giuliano Amato vara un disegno di legge del ministro della Giustizia, Piero Fassino (foto). Nemmeno stavolta arriva l'ok parlamentare



2002-2004

Ci prova Vietti
Tornato al potere Silvio Berlusconi, parte la commissione guidata dal sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti (foto). I lavori si fermano due anni dopo: il ministro Roberto Castelli esautorava Vietti aprendo uno scontro con lui



2010

Alfano promette
A luglio (poco più di due anni dopo il suo insediamento), il ministro della Giustizia, Angelino Alfano (foto), promette che entro ottobre arriverà una riforma. Tutto finisce come nei decenni precedenti: con un nulla di fatto



2011-2012

Verso la meta
Nell'ultima fase del governo Berlusconi, con la manovra di Ferragosto, va in porto la riforma dell'esame di Stato e novità su concorrenza e pubblicità. Il governo Monti prosegue, fino ad approvare ieri il Dpr attuativo

Tirocinio massimo per 18 mesi

Ma l'obbligo non riguarda tutti gli Ordini - Numero chiuso in casi particolari

ACCESSO

Guglielmo Saporto

L'accesso alle libere professioni cambia sotto la spinta della normativa comunitaria, che impone esigenze di uniformità sia nei titoli di studio sia nei successivi aspetti "imprenditoriali" (qualità, informazione e tutela del consumatore, pubblicità, assicurazione). L'accesso (articolo 2 del Dpr di riforma approvato ieri) è oggetto di disposizioni particolari: una volta iscritto in un albo, il professionista è libero di operare, purché rispetti i limiti di preparazione e di correttezza. L'accesso alla professione si fonda infatti sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, del professionista.

Il numero chiuso vige solo per alcune professioni (notai, farmacisti), ma per particolari ragioni di interesse pubblico (come la tutela della salute) che esistono anche nell'accesso ad alcune facoltà universitarie (come medicina). L'accesso agli albi nazionali deve inoltre essere coerente agli standard comunitari, escludendo discriminazioni basate sulla nazionalità o sull'ubicazione della sede della società professionale.

Resta l'esame di Stato (previsto dall'articolo 33 della Costituzione) e la possibilità di limitazioni in presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili. I vari albi locali saranno unificati sotto l'aspetto anagrafico, per consentire che dei provvedimenti disciplinari subiti resti traccia anche in caso di trasferimento di sede.


Il tirocinio è ridotto da pluriennale a 18 mesi (massimo) e per sei mesi può essere svolto durante il corso di studio per la laurea, sulla base di convenzioni tra Consigli nazionali degli Ordini e ministero dell'Università. Pur non essendo configurabile come rapporto di lavoro subordinato, il tirocinio va accompagnato dalla corresponsione di un equo indennizzo (articolo 9, comma 4 Dl 138/2012). Gli Ordini cureranno l'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante della preparazione, in funzione della garanzia di serietà e adeguatezza del servizio

professionale da prestare (articolo 6). Il tirocinio è obbligatorio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano.

Per gestire un tirocinante, il titolare dello studio deve avere cinque anni di anzianità e un tetto di tre praticanti contemporanei (salva possibilità di deroga dal consiglio dell'ordine o collegio). Le professioni che prevedevano un periodo inferiore ai 18 mesi possono concordare un periodo di tirocinio durante gli studi universitari, mentre rimane immutato il periodo di 18 mesi previsto, in sede comunitaria, per l'iscrizione nel registro dei revisori legali. Il tirocinio può essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi, o, per tutta la sua durata, presso pubbliche amministrazioni, previo convenzionamento. Ferma la verifica di effettività e serietà, il tirocinio può essere svolto anche in costanza di rapporto di pubblico impiego o di rapporto di lavoro subordinato privato, purché sussista compatibilità di orari e modalità di svolgimento.

E poi prevista la soggezione dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare. In alternativa alla pratica svolta presso lo studio professionale, vi può essere la frequenza con profitto di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini o Collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai Consigli nazionali con intervento del ministro vigilante. I corsi di formazione possono essere organizzati da soggetti diversi anche dalle associazioni professionali e correlativamente i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi, previo parere favorevole del ministro vigilante, emanano un regolamento attuativo concernente: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione (con l'obiettivo espresso di garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa); b) i contenuti formativi essenziali; c) la durata minima dei corsi con carico didattico minimo non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio sull'intero territorio nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'avvio. Che cosa accadrà dal 14 agosto

Effetti immediati per l'accesso e la pubblicità

Svolta negli ordinamenti professionali dal 14 agosto: l'articolo 5-bis del Dl 138/2011 prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi che lo stesso Dl pone in materia di accesso, tirocinio, formazione continua, procedimento disciplinare e pubblicità. Venendo meno le «norme vigenti», cadono anche le prassi applicative, i criteri generali che davano applicazione alle norme adesso abrogate.

Accesso e tirocinio

Gli effetti circa l'accesso ed il tirocinio sono immediati, perché le norme degli ordinamenti speciali delle singole professioni cedono il passo a quanto previsto dal Dpr approvato ieri e ora in attesa della pubblicazione. Ad esempio, il tirocinio diventa espletabile in costanza di lavoro dipendente e sarà immediatamente valutabile perché ciò è previsto dall'articolo 6 del Dpr approvato ieri, secondo il quale il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentire l'effettivo svolgimento.

Concorrenza e pubblicità

Un forte impatto sulla libera concorrenza e la pubblicità informativa deriva dall'applica-

zione disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Il Dpr prevede requisiti di anzianità e designazione nonché Consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi Consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti l'entrata in vigore del Dpr.

I dubbi sorgono in quanto quest'ultima norma prevede con una forzatura, che - fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali e nazionali - le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni

IL QUADRO

Gli ordinamenti speciali devono cedere il passo a quanto previsto dal Dpr passato in Consiglio dei ministri

vigenti. I procedimenti pendenti, per questo motivo avrebbero un regime di ultrattività che contrasta con l'abrogazione espressa disposta da Dl 138/2012.

Anche per quanto riguarda i notai vi sono dubbi di legittimità circa le procedure applicabili, in quanto tale professione non ha un organismo centrale disciplinare (ma solo l'appello innanzi la giustizia ordi-